

DOSSIER * Considerazioni sul voto anticipato

Cosa dice la Costituzione:

L'articolo 61 della Costituzione stabilisce che:

*“Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo **entro settanta giorni dalla fine delle precedenti**. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”.*

Le Camere vengono sciolte da un decreto del Presidente della Repubblica, che poi firma il decreto con cui il presidente del Consiglio indice le elezioni in un arco di tempo compreso tra i 45 e i 70 giorni dallo scioglimento delle Camere (come previsto dal combinato disposto dell'articolo 61 della Costituzione e dal DpR 5 febbraio 1948, n. 26).

Prima che si vada al voto, devono necessariamente passare almeno 45 giorni (e massimo 70), dal momento dello scioglimento delle Camere. In realtà, però, **servono almeno 60 giorni prima di tornare alle urne, così che anche gli italiani all'estero possano votare.**

Per votare entro il **13 ottobre**, le Camere dovrebbero essere sciolte a ridosso di Ferragosto; per andare alle urne il **20 ottobre**, invece, le Camere verrebbero sciolte dopo Ferragosto; per votare l'ultima domenica di ottobre (**27**), invece, è necessario che la crisi avvenga non più tardi del 27-28 agosto.

Altre date importanti da tenere in considerazione:

- L'articolo 61 Cost. stabilisce che la prima riunione ha luogo **non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni**;
- Il deposito dei simboli presso il Ministero degli Interni deve essere effettuato non **prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione** (articolo 15 DpR 30 marzo 1957, n. 361 e s.m.i.);
- Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del **trentacinquesimo giorno** alle ore 20 del **trentaquattresimo giorno** antecedenti quello della votazione (art. 20 DpR 30 marzo 1957, n. 361 e s.m.i.).

Tenendo quindi conto delle tre date di cui si parla per un voto anticipato entro l'anno, vediamo i tre possibili calendari “tecnici” per le principali operazioni elettorali.

Legenda comune:

	Scioglimento - 60° giorno antecedente voto
	Voto, considerando 60 giorni
	Prima seduta camere: entro il 20° giorno dalle elezioni
	Deposito liste: 34-35° giorno antecedente voto
	Deposito simboli: 42°-44° giorno antecedente voto

IPOTESI 1: ELEZIONI IL 13 OTTOBRE

AGOSTO	lun	mar	mer	giov	ven	sab	dom
				8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	
SETTEMBRE	lun	mar	mer	giov	ven	sab	dom
							1
	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30						
OTTOBRE	lun	mar	mer	giov	ven	sab	dom
		1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			
NOVEMBRE	lun	mar	mer	giov	ven	sab	dom
					1	2	3
	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	

	Scioglimento - 60° giorno antecedente voto
	Voto, considerando 60 giorni
	Prima seduta camere: entro il 20° giorno dalle elezioni
	Deposito liste: 34-35° giorno antecedente voto
	Deposito simboli: 42°-44° giorno antecedente voto

IPOTESI 2: ELEZIONI IL 20 OTTOBRE

AGOSTO	lun	mar	mer	giovedì	ven	sab	dom
				8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	
SETTEMBRE	lun	mar	mer	giovedì	ven	sab	dom
							1
	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30						
OTTOBRE	lun	mar	mer	giovedì	ven	sab	dom
		1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			
NOVEMBRE	lun	mar	mer	giovedì	ven	sab	dom
					1	2	3
	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	

	Scioglimento - 60° giorno antecedente voto
	Voto, considerando 60 giorni
	Prima seduta camere: entro il 20° giorno dalle elezioni
	Deposito liste: 34-35° giorno antecedente voto
	Deposito simboli: 42°-44° giorno antecedente voto

IPOTESI 3: ELEZIONI IL 27 OTTOBRE

AGOSTO	lun	mar	mer	giovedì	ven	sab	dom
				8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	
SETTEMBRE	lun	mar	mer	giovedì	ven	sab	dom
							1
	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30						
OTTOBRE	lun	mar	mer	giovedì	ven	sab	dom
		1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			
NOVEMBRE	lun	mar	mer	giovedì	ven	sab	dom
					1	2	3
	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	

	Scioglimento - 60° giorno antecedente voto
	Voto, considerando 60 giorni
	Prima seduta camere: entro il 20° giorno dalle elezioni
	Deposito liste: 34-35° giorno antecedente voto
	Deposito simboli: 42°-44° giorno antecedente voto

Raccolta firme:**Cosa dice la legge elettorale della Camera**

Art. 18-bis del DpR 30 marzo 1957, n. 361 e s.m.i. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, **deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale** o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. **Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.** **In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà (*quindi da 750 a 100, ndr*).** Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. Quindi:

Circoscrizione	Collegi plurinominali	2/3 dei collegi	Tutti i collegi plurinom		2/3 collegi plurinominali	
			Firme min	Firme max	Firme min	Firme max
Abruzzo	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Basilicata	1	1	750	1.000	750	1.000
Calabria	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Campania 1	3	2	2.250	3.000	1.500	2.000
Campania 2	3	2	2.250	3.000	1.500	2.000
Emilia Romagna	4	3	3.000	4.000	2.250	3.000
Friuli Venezia Giulia	1	1	750	1.000	750	1.000
Lazio 1	3	2	2.250	3.000	1.500	2.000
Lazio 2	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Liguria	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Lombardia 1	4	3	3.000	4.000	2.250	3.000
Lombardia 2	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Lombardia 3	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Lombardia 4	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Marche	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Molise	1	1	750	1.000	750	1.000
Piemonte 1	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Piemonte 2	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Puglia	4	3	3.000	4.000	2.250	3.000
Sardegna	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Sicilia 1	3	2	2.250	3.000	1.500	2.000
Sicilia 2	3	2	2.250	3.000	1.500	2.000
Toscana	4	3	3.000	4.000	2.250	3.000
TAA/Südtirol	1	1	750	1.000	750	1.000
Umbria	1	1	750	1.000	750	1.000
Valle d'Aosta	1	1	750	1.000	750	1.000
Veneto 1	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Veneto 2	3	2	2.250	3.000	1.500	2.000
TOTALE	64	54	48.000	64.000	40.500	54.000

Mentre, per il Senato:

L'articolo 9, comma 5 del DpR 20 dicembre 1993, n. 533 e s.m.i, stabilisce che:

“5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361”.

Circoscrizione	Collegi plurinom.	2/3 dei collegi	Tutti i collegi plurinom.		2/3 collegi plurinominali	
			Firme minime necessarie	Firme massime necessarie	min per 2/3 collegi	max 2/3 collegi
Valle d'Aosta	1	1	750	1.000	750	1.000
Piemonte	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Lombardia	5	4	3.750	5.000	3.000	4.000
TAA/Südtirol	1	1	750	1.000	750	1.000
Veneto	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Friuli Venezia Giulia	1	1	750	1.000	750	1.000
Liguria	1	1	750	1.000	750	1.000
Emilia Romagna	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Toscana	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Umbria	1	1	750	1.000	750	1.000
Marche	1	1	750	1.000	750	1.000
Lazio	3	2	2.250	3.000	1.500	2.000
Abruzzo	1	1	750	1.000	750	1.000
Molise	1	1	750	1.000	750	1.000
Campania	3	2	2.250	3.000	1.500	2.000
Puglia	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Basilicata	1	1	750	1.000	750	1.000
Calabria	1	1	750	1.000	750	1.000
Sicilia	2	2	1.500	2.000	1.500	2.000
Sardegna	1	1	750	1.000	750	1.000
TOTALE	34	31	25.500	34.000	23.250	31.000

Entro quando depositare le firme?

In base al calendario delle operazioni elettorali ipotizzato in precedenza, le firme dovrebbero essere depositate:

data ipotizzata voto:	inizio deposito: ore 8 del	termine deposito: ore 16 del
13 ottobre	8 settembre	9 settembre
20 ottobre	15 settembre	16 settembre
27 ottobre	22 settembre	23 settembre

MA ATTENZIONE!

Le liste che - dovendo raccogliere le firme - **non si presentano da sole, ma che intendono fare parte di una coalizione, hanno dei tempi di raccolta molto più ristretti. Infatti:**

- l'articolo 14-*bis* del DpR 361/1957, stabilisce che, all'atto del deposito dei simboli presso il Ministero dell'Interno, *“i partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche”*;
- l'articolo 18-*bis* del citato Dpr, stabilisce che le sottoscrizioni degli elettori della dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, devono essere apposte su moduli che rechino anche l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale.

Quindi, in caso di *“difficoltà”* politiche in seno alle nascenti coalizioni i tempi di raccolta firme si riducono, in prima battuta, tra la data di presentazione dei simboli al Ministero (e di definizione delle coalizioni) e quella di scadenza dei termini per il deposito dei documenti presso le Corti d'Appello:

data ipotizzata voto:	Termine deposito simboli	Termine deposito documenti
13 ottobre	30/31 agosto – 1° settembre	9 settembre
20 ottobre	6/7/8 settembre	16 settembre
27 ottobre	13/14/15 settembre	23 settembre

Tali intervalli temporali possono subire ulteriori compressioni qualora non vi sia l'accordo politico sull'indicazione dei candidati nei collegi uninominali all'interno dei collegi plurinominali.

CHI E' ESENTE DALLA RACCOLTA FIRME

Se non dovesse intervenire un decreto legge *ad hoc*, l'articolo 18-bis, comma 2 del Dpr 361/1957 e s.m.i precisa che:

“Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 [...] Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.”

Ma quali sono i gruppi presenti in Parlamento?

CAMERA

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Fratelli d'Italia

Lega-Salvini Premier

MoVimento 5 Stelle

Partito Democratico

Liberi e Uguali (Gruppo in deroga ai sensi dell'art. 14, co.2, del Regolamento)

SENATO

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Fratelli d'Italia

Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione

MoVimento 5 Stelle

Partito Democratico

Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

Quindi, l'applicazione stringente della norma vorrebbe che solamente Forza Italia-Berlusconi Presidente, Fratelli d'Italia, Lega-Salvini Premier, MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico siano esentati dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alle politiche.

A tali partiti potrebbe aggiungersi anche la SVP, che, oltre ad essere rappresentativa di minoranza linguistica riconosciuta, ha avuto un eletto al PE lo scorso 26.